



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Minozzi - N. Festa

Via Lucana, 190 - 75100 MATERA

C.M. MTIC82400V C.F.93051590771 ☎ 0835/311237 📠 0835/319436

E mail: mtic82400v@istruzione.it Pec: mtic82400v@pec.istruzione.it [Http://www.icminozzimatera.it](http://www.icminozzimatera.it)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

AI SENSI DEL D. LEGISL.VO N. 62/2017

E DEL D.P.R. N. 249/1998 COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.P.R. N. 235/2007

Delibera n. 82 della seduta del 22/06/2020
del Consiglio di Istituto

VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. PREMESSA

La Scuola assicura agli allievi:

- a. L'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.O.F.;
- b. La tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per tutto il personale;
- c. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- d. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- e. Una valutazione trasparente e tempestiva;
- f. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- g. Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono

Gli allievi:

- a. Si impegnano nello studio e svolgono con diligenza ed impegno i compiti e le attività proposte dagli insegnanti; frequentano le lezioni regolarmente e con puntualità; sono ordinati e organizzati nel loro lavoro.
- b. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri mantengono un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica.
- c. Hanno nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
- d. Osservano scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- e. Utilizzano correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e si comportano in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f. Utilizzano correttamente il materiale scolastico (diario, libretto, libri, quaderni, strumentazione specifica) personale e dei compagni.
- g. Contribuiscono a mantenere accogliente l'ambiente scolastico e ne hanno cura.

2. PRINCIPI GENERALI

La responsabilità disciplinare è personale.

È fatta valere attraverso un procedimento in cui è garantito allo studente il diritto al contraddittorio.

Ogni provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato ed impugnabile.

La sanzione è proporzionata alla gravità della violazione e tiene conto della condizione personale dello studente, a cui è assicurata la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, perché la finalità ultima del provvedimento sanzionatorio è educativa e non escludente.

In presenza di comportamento contrario ai doveri di cui all'art. 3 dello **Statuto degli Studenti e delle Studentesse** (D.P.R. N. 249/1998) che non integra perfettamente alcuna delle fattispecie espressamente previste dagli articoli seguenti del presente Regolamento, l'organo competente effettua una valutazione di equipollenza dello stesso alle mancanze o infrazioni disciplinari di cui agli artt. 3 e 4 e applica la corrispondente sanzione.

3. LE MANCANZE DISCIPLINARI

In quanto violazioni dell'obbligo di frequenza ed impegno, dell'obbligo di rispetto verso gli altri e dell'obbligo di rispetto e cura delle strutture scolastiche, si configurano come **MANCANZE DISCIPLINARI** i seguenti comportamenti:

- a. Ritardi frequenti e/o ingressi posticipati ricorrenti e non giustificati;
- b. Momentaneo allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i trasferimenti all'interno del plesso;

- c. Essere ripetutamente o ingiustificatamente sprovvisto del materiale scolastico;
- d. Interruzione o disturbo durante la lezione;
- e. Disturbo (grida, spinte, corse lungo i percorsi) durante i trasferimenti in palestra o in laboratorio;
- f. Uso di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato, benché non offensivo;
- g. Abbigliamento indecoroso;
- h. Disturbo dell'attività di altre classi;
- i. Utilizzo non autorizzato in laboratorio o in aula di file o programmi;
- j. Allontanamento volontario non autorizzato dall'aula;
- k. Lancio di oggetti non contundenti;
- l. Uso non appropriato dei servizi igienici;
- m. Uso non autorizzato in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici;
- n. Comportamento non rispettoso dei compagni in occasione della fruizione dei servizi igienici;
- o. Danni non gravi al patrimonio della scuola (es: scritte sui banchi, sulle sedie, sui muri, etc.);
- p. Comportamento scorretto a mensa (es: tono di voce troppo alto, lancio del cibo, rovesciamento intenzionale di liquidi, etc.)

4. LE INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

In quanto violazioni dei doveri di cui allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse gravemente lesivi dei valori che la comunità scolastica pone a fondamento del suo progetto educativo, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, sono considerati **gravi infrazioni disciplinari** sanzionate con **l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni**,–i seguenti comportamenti:

- a. **Allontanamento volontario e non autorizzato dalla sede scolastica;**
- b. **Allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione;**
- c. **Violazione delle norme sulla sicurezza (anche sanitaria);**
- d. **Falsificazione della firma o manomissione di documenti scolastici;**
- e. **Video ripresa o fotografia di persone o luoghi non autorizzata;**
- f. **Diffusione di fotografie o videoriprese di persone o luoghi non autorizzata;**
- g. **Diffusione di fotografie o videoriprese di persone o luoghi non autorizzata e lesiva della dignità personale o del buon nome dell'Istituto;**
- h. **Violenza/minaccia/oltraggio nei confronti del personale docente e non docente o dei compagni;**
- i. **Lancio di oggetti contundenti;**
- j. **Danneggiamento volontario di strutture o attrezzature scolastiche;**
- k. **Sottrazione di materiale o attrezzature scolastiche;**
- l. **Istigazione alla discriminazione razziale o sessuale;**
- m. **Introduzione e/o uso nella scuola di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti;**
- n. **Violazione del divieto di fumo;**
- o. **Rissa;**
- p. **Percosse.**

I suddetti comportamenti costituiscono infrazioni disciplinari se compiuti dallo studente durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, inteso come comprensivo di tutte le iniziative ed attività di rilievo educativo, anche se realizzate al di fuori di essa (a titolo esemplificativo, uscite o viaggi d'istruzione) e del tempo immediatamente precedente o successivo allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

La condizione di permanenza nella sede scolastica non è richiesta, invece, per la punibilità dei comportamenti di cui alle lettere **d, e, f**, rilevando **esclusivamente la qualità di studente dell'autore**.

5. REATI GRAVI E PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Tali fattispecie ricorrono quando, ex art. 4, commi 9 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, siano stati commessi **reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano concretamente in pericolo l'incolumità delle persone**. Rientrano in tali fattispecie:

- a. I comportamenti volontari che arrecano danni alla struttura scolastica, agli arredi o alle attrezzature, tali da impedire o compromettere gravemente il normale svolgimento delle attività scolastiche;
- b. I comportamenti che integrino gli estremi di reati contro la persona perseguibili d'ufficio;
- c. I comportamenti per i quali l'autorità giudiziaria abbia già avviato un procedimento penale notificato all'Istituzione scolastica;
- d. I comportamenti che deliberatamente mettano in pericolo l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

La particolare gravità dell'azione compiuta esige, infatti, che la sanzione **dell'allontanamento dalla comunità scolastica sia superiore al limite di 15 giorni** previsto dell'art. 4, comma 7 del suddetto DPR.

La durata dell'allontanamento è, in tal caso, commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

I suddetti comportamenti costituiscono infrazioni disciplinari, se compiuti dallo studente durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, inteso come comprensivo di tutte le iniziative ed attività di rilievo educativo, anche se realizzate al di fuori di essa (a titolo esemplificativo, stage o viaggi d'istruzione) e del tempo immediatamente precedente o successivo allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

6. TIPI DI SANZIONE

Sono previsti i seguenti tipi di sanzione disciplinare:

- a. Richiamo;
- b. Ammonizione;
- c. Riparazione del danno;
- d. Ritiro coattivo di oggetti;
- e. Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione;
- f. Allontanamento dalla comunità scolastica;

Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica comporta menzione specifica nel fascicolo personale dello studente.

7. IL RICHIAMO

Il richiamo al rispetto dei doveri da parte dello studente è irrogato dal **docente** presente in classe, cui compete il dovere di vigilanza.

Il richiamo è annotato sul registro di classe.

8. L'AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste nel richiamo personale al rispetto dei doveri da parte dello studente ed è irrogata dal **Dirigente scolastico (o dal docente collaboratore vicario)** attraverso l'annotazione sul registro di classe in caso di **mancanze disciplinari ripetute**, nonostante l'irrogazione della sanzione prevista dell'art. 7 del presente Regolamento.

Dell'ammonizione è data comunicazione ai genitori.

9. LA RIPARAZIONE DEL DANNO

L'alunno è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali provocati alla scuola, ai compagni, al personale con il suo comportamento. La sanzione patrimoniale è accessoria a quella disciplinare.

10. IL RITIRO COATTIVO DI OGGETTI

In caso di uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici, il docente procede al sequestro immediato dell'apparecchio - preventivamente spento dallo studente e privato della sim card - ed alla sua consegna al Dirigente scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori, segnalando gli estremi dell'accaduto.

Il Dirigente scolastico o, in sua assenza, i suoi collaboratori prendono in consegna l'apparecchio spento e lo custodiscono nei locali della dirigenza fino a quando i genitori dello studente non si presentano per il ritiro. La sanzione è accessoria a quella disciplinare.

11. L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione costituisce una sanzione accessoria comminata dal **Consiglio di Classe** nei seguenti casi:

- a) contestualmente **all'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica** (con riferimento ad attività previste dopo il rientro in classe);
- b) ripetute mancanze disciplinari** (fattispecie di cui alla lett. b, d, e, f, h, j, k, l, n, o, p) **già sanzionate con l'ammonizione.**

12. L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

L'allontanamento consiste nella temporanea sospensione, per periodi non superiori a 15 giorni, del diritto di frequenza della scuola.

L'allontanamento dello studente è disposto nei casi di infrazioni disciplinari gravi di cui **all'art. 4 del presente Regolamento**.

In tali casi la durata dell'allontanamento, decisa dal Consiglio di Classe, è ispirata al principio di gradualità, tiene conto della gravità del comportamento, delle conseguenze da esso derivanti e della situazione personale dello studente.

Nel periodo dell'allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori dello studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È, altresì, consentito ai genitori e allo studente il rapporto con la scuola, per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il suo rientro nella comunità scolastica.

Qualora si verificano casi di cui **all'art. 5 del presente Regolamento**, cioè siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano concretamente in pericolo l'incolumità delle persone, in deroga al limite di cui all'art. 4, comma 7 del DPR n. 249/1998, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

All'atto di irrogazione della sanzione disciplinare è offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività pratiche svolte a favore della comunità scolastica. Tali attività sono determinate e commisurate dall'organo collegiale competente.

14. GLI ORGANI COMPETENTI

La sanzione del **richiamo verbale** è irrogata dal **docente**.

La sanzione della **ammonizione** è irrogata dal **Dirigente scolastico**.

La sanzione dell'**allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non superiore a 15 giorni** è irrogata dal **Consiglio di Classe, in composizione riservata ai soli docenti**.

La sanzione dell'**allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni** è irrogata dal **Consiglio di Istituto**, fatto salvo il dovere di astensione da parte del genitore dell'alunno coinvolto.

Le sanzioni per **infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame** sono inflitte, con gli stessi criteri, **dalla Commissione d'esame** che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili **anche ai candidati esterni**.

15. LA VALUTAZIONE DI GRAVITÀ

Sono elementi che incidono sulla valutazione di gravità:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza ed imprudenza dello studente;
- la reiterazione dell'infrazione;
- il concorso di più studenti fra loro.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

16. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

A tale scopo, è assicurato allo studente l'esercizio del diritto al contraddittorio e alla difesa.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Ogni provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato.

In presenza di fatti che integrano gli estremi di una fattispecie astratta di reato, il provvedimento disciplinare è adottato indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

17. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nei casi di cui **agli artt. 4 e 5** del presente Regolamento, in ragione della gravità dell'addebito e della corrispondente sanzione prevista **dall'art. 12** dello stesso, l'irrogazione della sanzione è l'atto conclusivo di un procedimento disciplinare, le cui fasi sono regolamentate come segue.

La fase preistruttoria si apre con la conoscenza del fatto specifico: da tale momento decorrono 15 giorni per procedere alla contestazione formale dell'addebito.

La fase della contestazione prevede che essa sia fatta per iscritto dal Dirigente scolastico attraverso la sommaria descrizione del fatto accaduto e delle circostanze in cui si è verificato e la convocazione dello studente dinanzi all'organo competente ad irrogare l'eventuale sanzione. La contestazione è notificata a mezzo posta e in busta chiusa allo studente.

La fase del contraddittorio si svolge dinanzi all'organo collegiale competente e comincia con l'audizione dello studente al quale è, in ogni caso, garantito il diritto di accesso a tutti gli atti in possesso della scuola che lo riguardino direttamente. È possibile, se considerata necessaria, l'audizione di testimoni, anche in presenza dello studente sottoposto a procedimento disciplinare.

La fase del contraddittorio si conclude non oltre il quindicesimo giorno dalla contestazione formale.

Tutte le decisioni dell'organo collegiale competente, comprese quelle di natura istruttoria, sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Collegio.

La decisione, adeguatamente motivata, è notificata allo studente a mezzo posta entro il ventesimo giorno dalla contestazione formale.

Delle suddette operazioni è redatto processo verbale.

18. L'IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituzione scolastica, che decide nel termine di dieci giorni.

Si applicano, in quanto compatibili con un procedimento di riesame, le norme di cui all'art. **16 del presente Regolamento**.

L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

19. L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri.

Sono membri di diritto il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d'Istituto, in rappresentanza della componente Genitori.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta di insediamento, designa **il rappresentante della componente Docenti** e un altro **rappresentante della componente Genitori**.

I membri di cui al comma precedente restano in carica per un triennio, a meno che non cessino di far parte dell'organo collegiale.

L'organo di garanzia decide a maggioranza assoluta.

20. L'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni - Statuto degli studenti e delle studentesse – anche se contenute nel presente Regolamento d'Istituto, **decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**.

La decisione è assunta **previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale** composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Il parere di cui al comma 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

DISPOSIZIONI FINALI

19. PUBBLICAZIONE E MODIFICHE

Le finalità e i contenuti del presente Regolamento d'Istituto sono illustrati agli studenti all'inizio dell'attività didattica.

Ai genitori sono portati a conoscenza attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica.

PROSPETTO SINOTTICO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

TIPI DI COMPORAMENTO	SANZIONI	FATTISPECIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO	ORGANI COMPETENTI
MANCANZE DISCIPLINARI EX ART. 3	RICHIAMO	<ul style="list-style-type: none"> a. Ritardi frequenti e/o ingressi posticipati ricorrenti e non giustificati; b. Momentaneo allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante i trasferimenti all'interno del plesso; c. Essere ripetutamente o ingiustificatamente sprovvisto del materiale scolastico; d. Interruzione o disturbo durante la lezione; e. Disturbo (grida, spinte, corse lungo i percorsi) durante i trasferimenti in palestra o in laboratorio; f. Uso di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato, benché non offensivo; g. Abbigliamento indecoroso; h. Disturbo dell'attività di altre classi; i. Utilizzo non autorizzato in laboratorio o in aula di file o programmi; j. Allontanamento volontario non autorizzato dall'aula; k. Lancio di oggetti non contundenti; l. Uso non appropriato dei servizi igienici; m. Uso non autorizzato in classe del cellulare o di altri dispositivi elettronici; n. Comportamento non rispettoso dei compagni in occasione della fruizione dei servizi igienici; o. Danni non gravi al patrimonio della scuola (es: scritte sui banchi, sulle sedie, sui muri, etc.); p. Comportamento scorretto a mensa (es: tono di voce troppo alto, lancio del cibo, rovesciamento intenzionale di liquidi, etc.) 	DOCENTE
	AMMONIZIONE	Mancanze disciplinari ripetute nonostante l'irrogazione del richiamo	DIRIGENTE SCOLASTICO
	RIPARAZIONE DEL DANNO	Sanzione accessoria nel caso in cui la mancanza disciplinare ha prodotto danni al patrimonio della scuola o delle persone	DIRIGENTE SCOLASTICO
	RITIRO COATTIVO DI OGGETTI	Sanzione accessoria in caso di uso non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici	DOCENTE
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE	Sanzione accessoria in caso ripetute mancanze disciplinari (fattispecie di cui alla lett. b, d, e, f, h, j, k, l, n, o, p) già sanzionate con l'ammonizione.	CONSIGLIO DI CLASSE	

TIPI DI COMPORAMENTO	SANZIONI	FATTISPECIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO	ORGANI COMPETENTI
INFRAZIONI DISCIPLINARI EX ART. 4	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"> a. Allontanamento volontario e non autorizzato dalla sede scolastica; b. Allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione; c. Violazione delle norme sulla sicurezza (anche sanitaria); d. Falsificazione della firma o manomissione di documenti scolastici; e. Video ripresa o fotografia di persone o luoghi non autorizzata; f. Diffusione di fotografie o videoriprese di persone o luoghi non autorizzata; g. Diffusione di fotografie o videoriprese di persone o luoghi non autorizzata e lesiva della dignità personale o del buon nome dell'Istituto; h. Violenza/minaccia/oltraggio nei confronti del personale docente e non docente o dei compagni; i. Lancio di oggetti contundenti; j. Danneggiamento volontario di strutture o attrezzature scolastiche; k. Sottrazione di materiale o attrezzature scolastiche; l. Istigazione alla discriminazione razziale o sessuale; m. Introduzione e/o uso nella scuola di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti; n. Violazione del divieto di fumo; o. Rissa; p. Percosse. 	CONSIGLIO DI CLASSE
	ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE	Sanzione accessoria	CONSIGLIO DI CLASSE

TIPI DI COMPORTAMENTO	SANZIONI	FATTISPECIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO	ORGANI COMPETENTI
REATI GRAVI E PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA EX ART. 5	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PIÙ DI 15 GIORNI	<p>a. Comportamenti volontari che arrecano danni alla struttura scolastica, agli arredi o alle attrezzature, tali da impedire o compromettere gravemente il normale svolgimento delle attività scolastiche;</p> <p>b. Comportamenti che integrino gli estremi di reati contro la persona perseguibili d'ufficio;</p> <p>c. Comportamenti per i quali l'autorità giudiziaria abbia già avviato un procedimento penale notificato all'Istituzione scolastica;</p> <p>d. Comportamenti che deliberatamente mettano in pericolo l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.</p>	CONSIGLIO DI ISTITUTO
	ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE	Sanzione accessoria	
	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO ALLA FINE DELL'ANNO	Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	
	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON ESCLUSIONE DELLO SCRUTINIO FINALE		
	NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO		